REGOLAMENTO (CE) N. 2570/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e delle Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 [4], in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [6], in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto se la produzione effettiva di una data campagna superi il quantitativo massimo garantito per essa fissato; che tuttavia tale riduzione non si applica ai produttori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna;

considerando che, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato occorre effettuare una stima della produzione della campagna considerata; che l'importo unitario dell'aiuto deve essere stabilito ad un livello che permetta di evitare qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori;

considerando che per stabilire la produzione stimata gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i dati relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva per ogni campagna; che la Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione;

considerando che per stabilire l'importo dell'anticipo è necessario tener conto della trattenuta per la creazione dello schedario oleicolo previsto dal regolamento (CEE) n. 2159/92 del Consiglio [7], e della trattenuta per gli interventi di miglioramento della qualità previsti dal regolamento (CE) n. 1875/94 del Consiglio [8];

considerando che l'importo dell'aiuto alla produzione in Spagna e in Portogallo differisce da quello degli altri Stati membri; che occorre pertanto differenziare l'importo dell'anticipo in questi due Stati membri; che in base ai dati disponibili è opportuno stabilire la produzione stimata e l'importo dell'aiuto come indicato qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1994/95 la produzione stimata è pari a 1 408 023 t e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che puo' essere anticipato è pari a:

a) per le quantità a cui si applica un tasso di conversione agricolo in vigore prima del 1° febbraio 1995:

   — 85,34 ECU/100 kg per la Spagna e il Portogallo;

   — 94,05 ECU/100 kg per gli altri Stati membri;

b) per le quantità a cui si applica il tasso di conversione agricolo in vigore a partire dal 1° febbraio 1995:

   — 103,05 ECU/100 kg per la Spagna e il Portogallo;

   — 113,59 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
[4] GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1.
[5] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[6] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[7] GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 8.
[8] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione